

Allegato "G" alla raccolta n.472

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata "I-CARE EUROPE CENTRO INTERNAZIONALE PER LE ALTERNATIVE NELLA RICERCA E NELLA DIDATTICA ODV" di seguito, in breve, "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fenegrò (CO) e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Il nome in Inglese è "International Center for Alternatives in Research and Education, le cui iniziali formano la sigla I-CARE, che, sempre in inglese, vuol dire "io ho cura, "a me

	importa", sottolineando la spinta etica di base nella ricerca	
	scientifica in generale ed in particolare contro la vivisezio-	
	ne.	
	Art. 2 - Finalità	
	1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale. In	
	particolare lo scopo sociale è:	
	- promuovere la ricerca scientifica, svolta nell'ambito della	
	prevenzione, della diagnosi e della cura di tutte le patologie	
	dell'essere umano;	
	- promuovere la ricerca nell'ambito dello studio delle malat-	
	tie ad eziologia di carattere ambientale;	
	- promuovere la ricerca di metodologie scientifiche che non	
	fanno uso di sperimentazioni su animali ritenendola inaccetta-	
	bile eticamente e scientificamente;	
	- promuovere la ricerca riguardante simulazione, diagnosi e	
	prevenzione del cambiamento climatico.	
	Art 3 - Attività di interesse generale	
	1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra,	
	svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di	
	interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo	
	Settore:	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	- 2 -	

	della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui al presente articolo.	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma del presente articolo;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
	colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 di-	
	cembre 2007, n. 244;	
	2. In particolare l'Associazione si propone di:	
	- provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica	
	in campo biomedico ed in particolare al finanziamento di pro-	
	- 3 -	

	getti di ricerca e di borse di studio destinate allo sviluppo	
	di tecnologie innovative ed al perfezionamento professionale	
	dei ricercatori;	
	- promuovere ed organizzare la raccolta di fondi necessari al-	
	lo sviluppo della ricerca in campo biomedico, anche attraverso	
	iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche	
	dell'opera prestata dai propri soci;	
	- diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ri-	
	cerca di metodologie scientifiche che non fanno uso di animali	
	che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svol-	
	gendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi	
	allo studio, alla cura e alla prevenzione delle malattie, non-	
	ché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante	
	la diffusione tramite internet e mass media;	
	- creare un movimento di opinione pubblica a favore della ri-	
	cerca senza l'uso di animali;	
	- supportare attività di altre associazioni e fondazioni con	
	scopo analogo;	
	- offrire il volontariato personalmente, spontaneamente e sen-	
	za fini di lucro, a scopo di solidarietà sociale;	
	- creare un movimento di opinione pubblica a favore delle as-	
	sociazioni di volontariato;	
	- supportare finanziariamente varie e diversificate associa-	
	zioni di volontariato;	
	- effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento del-	
	- 4 -	

	lo scopo sociale.	
	3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte preva-	
	lentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati.	
	4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-	
	lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
	esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funziona-	
	mento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializ-	
	zare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori	
	impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta	
	per cento del numero dei volontari.	
	Art. 4 - Attività diverse	
	1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di	
	interesse generale individuate nell'art. 3 (tre) purché assu-	
	mano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di	
	quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi	
	provvedimenti attuativi.	
	2. L'organo di amministrazione documenta il carattere seconda-	
	rio e strumentale delle attività di cui al presente articolo,	
	a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una anno-	
	tazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integra-	
	tiva al bilancio.	
	Art. 5 - Raccolta fondi	
	1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi	

	anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanzia-	
	re le proprie attività di interesse generale e nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e con il pubblico.	
	Art. 6 - Ammissione	
	1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche	
	che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzio-	
	nali, ne condividono lo spirito e gli ideali.	
	2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come asso-	
	ciati di altri Enti di Terzo settore senza scopo di lucro a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta	
	per cento del numero delle organizzazioni di volontariato as-	
	sociate.	
	3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del	
	Terzo Settore.	
	4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costi-	
	tuzione o che hanno presentato domanda in un momento succes-	
	sivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire	
	le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte	
	dall'Organo di amministrazione.	
	5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'organo di	
	amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel li-	
	bro degli associati. In caso di rigetto l'organo di ammini-	
	strazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la delibe-	
	- 6 -	

	razione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.	
	6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha	
	sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in	
	occasione della prima convocazione utile.	
	7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono	
	escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.	
	Art. 7 - Diritti e doveri dei soci	
	1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali	
	dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi	
	finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali	
	contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati	
	dall'Assemblea.	
	2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è re-	
	stituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o	
	di perdita della qualità di associato e deve essere versata	
	entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convoca-	
	ta per l'approvazione del bilancio consuntivo.	
	3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun	
	socio escludendo ogni forma di discriminazione.	
	4. Ciascun associato ha diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto	
	in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la pro-	
	pria candidatura agli organi sociali;	
	b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e con-	
	trollarne l'andamento;	

	c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;	
	d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	e) di recedere in qualsiasi momento.	
	5. Ciascun associato ha il dovere di:	
	a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;	
	b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità	
	personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per	
	il conseguimento dello scopo;	
	c) impegnarsi a svolgere in modo personale, spontaneo e gra-	
	tuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli	
	scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali	
	e ad essi associati consensualmente assegnata;	
	d) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito	
	dell'Organo di amministrazione.	
	Art. 8 - Perdita della qualifica di socio	
	1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, di scio-	
	glimento, recesso, o esclusione.	
	2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri	
	dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di	
	Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della	
	quota associativa o di altre somme eventualmente versate	
	all'Associazione. Il recesso diviene effettivo nel momento in	
	cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione,	
	ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventual-	
	- 8 -	

		mente assunte nei confronti dell'Associazione.	
	3.	L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo	
		statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può	
		essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare,	
		l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in ca-	
		so di mancato pagamento della quota associativa entro il ter-	
		mine previsto.	
	4.	La perdita di qualifica di associato è deliberata	
		dall'Organo di Amministrazione.	
	5.	La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede	
		l'esclusione dell'associato deve essere comunicata per iscrit-	
		to al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni	
		da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli asso-	
		ciati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente	
		dell'Associazione.	
	6.	L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il meto-	
		do del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa	
		dall'interessato.	
	Art. 9 - Attività di volontariato		
	1.	L'attività di volontariato è prestata in modo personale,	
		spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed	
		esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2.	Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito	
		e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai	
		volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettive.	
	- 9 -		

	vamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei	
	limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo	
	di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto	
	dal medesimo Organo e approvato dall'Assemblea. Le attività	
	dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro	
	subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto	
	patrimoniale con l'associazione.	
	3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e	
	le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volon-	
	tariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	Art. 10 - Organi sociali	
	1. Gli organi dell'associazione sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;	
	e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge	
	2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro	
	componenti possono essere riconfermati.	
	3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore	
	Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono al-	
	cun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.	
	Art. 11 - Assemblea	
	- 10 -	

	1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che	
	garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza	
	dei soci.	
	2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è com-	
	posta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di	
	confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Asso-	
	ciatione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.	
	3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attri-	
	buiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione	
	al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei	
	voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della propor-	
	zionalità è definito nel regolamento interno.	
	4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal vicepresidente.	
	5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo	
	da altri associati, conferendo loro delega scritta.	
	Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre	
	associati.	
	6. Non può essere conferita la delega ad un componente	
	dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.	
	7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale	
	qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Ammini-	
	strazione.	
	8. E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione audio-video nel rispetto del metodo collegiale	
	- 11 -	

	e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, ovve-	
	ro l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettro-	
	nica, previa verifica dell'identità dell'associato.	
	Art. 12 - Competenze dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
	a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministra-	
	zione scegliendoli tra i propri associati;	
	b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i compo-	
	nenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato del-	
	la revisione legale dei conti;	
	c) approvare il programma di attività e il preventivo economi-	
	co per l'anno successivo;	
	d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazio-	
	ne di missione;	
	e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti	
	dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di re-	
	sponsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque	
	tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o	
	alla legge;	
	f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui	
	provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'asso-	
	ciazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più	
	ampia garanzia di contraddittorio;	
	g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea	
	adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;	
	- 12 -	

	h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti	
	dall'Organo di Amministrazione;	
	i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;	
	b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione.	
	Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in	
	via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio, e comunque ogni qualvolta si renda	
	necessaria per le esigenze dell'Associazione.	
	2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Pre-	
	sidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo	
	(1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei	
	componenti dell'Organo di Amministrazione.	
	3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della	
	riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convo-	
	cazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elet-	
	tronico che certifichi la ricezione della comunicazione da	
	parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere	
	l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e	
	della data dell'adunanza.	
	Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto	

	1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza della metà più uno degli asso-	
	ciati presenti in proprio o per delega e, in seconda convoca-	
	zione, qualunque sia il numero degli associati presenti in	
	proprio o per delega.	
	2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza degli associati presenti.	
	3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in me-	
	rito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo	
	scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fu-	
	sione, o scissione.	
	4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assem-	
	blea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza	
	della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito li-	
	bro dei soci e delibera con il voto favorevole dei tre quarti	
	(3/4) dei presenti.	
	5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera	
	con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci	
	iscritti nell'apposito libro dei soci.	
	6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a de-	
	liberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i	
	consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora	
	esistente.	
	7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segreta-	
	rio il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al	
	- 14 -	

	Presidente.	
	8. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno di-	
	ritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio	
	preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta	
	e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	
	9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con	
	quello della associazione, devono astenersi dalle relative de-	
	liberazioni.	
	10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual	
	caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei	
	presenti, a votazione segreta.	
	11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale	
	che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conserva-	
	to presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro	
	delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci	
	secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisio-	
	ni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.	
	Art. 15 - Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo	
	1. L'organo di Amministrazione è l'organo di governo	
	dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rap-	
	presentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si	
	prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché	
	- 15 -	

	delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla	
	quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.	
	3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre	
	ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra	
	gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi	
	componenti il Presidente e il Vicepresidente.	
	4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade	
	dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o	
	chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizio-	
	ne, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la lo-	
	ro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata	
	di tre esercizi e possono essere rieletti.	
	Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione o Consi-	
	glio Direttivo	
	1. L'organo di amministrazione ha il compito di:	
	a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto	
	riservano all'Assemblea;	
	b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappre-	
	sentanza dei consiglieri;	
	c) amministrare, curando la realizzazione delle attività so-	
	ciali e disponendo delle risorse economiche;	
	d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disci-	
	- 16 -	

	plina del funzionamento e delle attività dell'associazione da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il	
	rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bi-	
	lancio consuntivo;	
	f) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;	
	g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio	
	consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svol-	
	ta;	
	h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di	
	indirizzo contenute nel programma generale approvato	
	dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e auto-	
	rizzando la spesa;	
	i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;	
	j) deliberare in merito all'esclusione di soci;	
	k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti discipli-	
	nari e di esclusione dei soci;	
	l) eleggere il presidente e il vice presidente;	
	m) eventualmente nominare il Segretario e il Tesoriere o il	
	Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le perso-	
	ne non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra	
	i non soci;	
	n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti	
	di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi	
	di necessità e di urgenza;	

	o) assumere il personale strettamente necessario per la conti-	
	nuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei	
	limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.	
	p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori	
	possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consi-	
	glio e alle Assemblee;	
	q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte	
	dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi pote-	
	ri.	
	r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del	
	Consiglio stesso;	
	s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista	
	nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associa-	
	zione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge,	
	all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
	Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione o Con-	
	siglio Direttivo	
	1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando	
	è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere	
	dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggio-	
	ranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti in-	
	giustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per	
	tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere	
	revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la	
	maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali so-	
	- 18 -	

	stituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione ef-	
	fettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consi-	
	glio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla	
	prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con	
	gli altri componenti.	
	Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta	
	la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere	
	rinnovato.	
	2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto)	
	giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta	
	inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico	
	che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei	
	destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere	
	fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2	
	(due) giorni prima della data prevista per la riunione.	
	3. L'Organo Amministrativo può svolgersi anche mediante mezzi	
	di telecomunicazione audio-video nel rispetto del metodo col-	
	legiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamen-	
	to.	
	4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione	
	del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia	
	richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale secon-	
	da ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti	

	esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.	
	6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.	
	L'Organo Amministrativo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti e tutti i membri dell'Organo di Controllo.	
	7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	8. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.	
	Art. 18 - Il presidente	
	1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.	
	2. Il presidente:	
	- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;	
	- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;	
	- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,	
	- 20 -	

	da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;	
	- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsia-	
	si Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
	- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo	
	di Amministrazione;	
	- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti	
	dall'Associazione;	
	- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di	
	competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a	
	ratifica nella prima riunione successiva.	
	3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le rela-	
	tive funzioni sono svolte dal Vice Presidente.	
	4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici,	
	la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per	
	impedimento del Presidente.	
	Art. 19 - Il segretario (se previsto)	
	1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di As-	
	semblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta	
	dei libri sociali garantendone libera visione all'associato	
	che lo richieda.	
	Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale	
	1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocrati-	
	co, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in man-	
	canza di essi, qualora lo ritenga opportuno.	

	2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le ca-	
	tegorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice ci-	
	vile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti de-	
	vono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-	
	quatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le e sul suo concreto funzionamento.	
	4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monito-	
	raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale e culturale, ed attesta che l'eventuale	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dall'organo stesso.	
	Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costi-	
	tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e	
	le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	Per la convocazione si applica la medesima disciplina prevista	
	per l'Organo Amministrativo.	
	5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione	
	e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammini-	
	- 22 -	

	stratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del	
	Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita	
	all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito	
	da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il	
	caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore le-	
	gale dei conti o una società di revisione iscritti nell' appo-	
	sito registro.	
	Art. 21 - Organismo di mediazione	
	1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sor-	
	gere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i	
	suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di	
	Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legi-	
	slativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e	
	le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attiva-	
	zione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad	
	insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli	
	regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia	
	ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sen-	
	si dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo espe-	
	rimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di ne-	
	goziazione assistita costituirà condizione inderogabile di	
	procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.	
	Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi	
	- 23 -	

	con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.	
	Art. 22 - Libri sociali	
	1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);	
	e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione	
	2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	3. I verbali, di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	

	5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,	
	previa richiesta motivata all'organo competente con un preav-	
	viso di 15 giorni.	
	Art. 23 - Risorse economiche	
	1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:	
	a) quote sociali	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) contributi da organismi internazionali	
	e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremen-	
	to del patrimonio;	
	f) rendite patrimoniali;	
	g) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasio-	
	nalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di	
	servizi;	
	i) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associa-	
	zione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di in-	
	teresse generale prestata;	
	j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1	
	art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi	
	organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul	
	mercato;	
	k) altre entrate espressamente previste dalla legge;	
	l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei li-	
	- 25 -	

miti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee

	guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle po-	
	litiche sociali.	
	6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità	
	all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo	
	stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve	
	contenere l'ammontare della quota sociale annua	
	7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma	
	dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specifi-	
	cando per ogni attività le connessioni con le finalità e	
	l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i ri-	
	sultati attesi.	
	7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attivi-	
	tà sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono es-	
	sere discussi e approvati dall'Assemblea.	
	Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili	
	1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	
	comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sen-	
	si dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi,	
	rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata	
	è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale.	
	Art. 27 - Devoluzione del patrimonio	

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato all'art.15 del Decreto Legislativo 30.12.2010 n.235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Asso, 29.12.2021

FIRMATO PAOLO CINQUE NOTAIO